

Premesso che:

il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti*), all'articolo 9 attua il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di trasporti, con particolare riferimento alle funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 identifica le aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia e dalla cui entrata in vigore, avvenuta il 1 aprile 2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito, tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 11, comma 2, del summenzionato D.Lgs. n. 111/2004, la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito del Porto di Monfalcone;

la legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 reca norme per la "Disciplina della portualità di competenza regionale";

Visto l'articolo 63, comma 5 lettera a), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante la "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", nonché il comma 6 dell'articolo 17 del "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., i quali dettano regole procedurali per la formazione di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni;

Considerato che, come previsto dalla citata normativa urbanistica, il Comune prima dell'approvazione della variante deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

Atteso che le aree oggetto della variante in argomento appartengono al Demanio dello Stato;

Vista l'Intesa, predisposta a cura del Comune di Monfalcone - adottata con deliberazione comunale del 21 settembre 2012 n. 14/59 - e da questo inviata in data 25 ottobre 2012 con nota prot. n. 36682 alle Amministrazioni individuate dal Comune medesimo, avente per oggetto "INTESE tra l'Amministrazione Comunale di Monfalcone e le Amministrazioni e gli Enti competenti di cui al c. 6 art. 17 DPRReg. 20 marzo 2008 n. 86/Pres. - variante n. 46 al PRGC vigente: modifica sottozona D1ab - banchine Fincantieri";

Preso atto che il Comune di Monfalcone con la variante n. 46 ha ridefinito la linea di costa in corrispondenza di due banchine all'interno dell'area di proprietà della Società Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. sita in località Panzano, modificando così la destinazione urbanistica delle aree da "specchio acqueo" a "D1ab" per la zona interessata dalla costruzione di una banchina e da "D1ab" a "specchio acqueo" per la zona nella quale si prevede una parziale eliminazione della banchina esistente, allo scopo di consentire alla Società medesima di potenziare l'attività dello Stabilimento di Monfalcone al fine di far fronte alla forte concorrenza di altri cantieri nazionali ed extranazionali;

Viste le note rispettivamente del Servizio demanio e consulenza tecnica prot. n. 23969 del 20 novembre 2012, del Servizio tutela beni paesaggistici prot. n. 39316 del 30 novembre 2012 e del Servizio pianificazione territoriale prot. n. 30938 del 29 novembre 2012, con le quali le sopracitate strutture regionali dichiarano di non essere competenti in materia;

Considerato che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici risulta essere competente in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della LR n. 12/2012, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatiche e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone [...], secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;

Rilevato, come risulta dal parere n. 152 redatto dal Servizio Mobilità in data 9 aprile 2013 allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come Allegato 2, che la modifica della destinazione urbanistica sopra meglio specificata risulta funzionale alle attività della cantieristica in quanto favorisce lo sviluppo del programma di potenziamento dello stabilimento Fincantieri allo scopo di far fronte alla forte concorrenza di altri cantieri, in

particolare di quelli non nazionali;

Ritenuto, per quanto di competenza della Regione, di esprimersi favorevolmente sui contenuti dell'intesa da raggiungersi tra il Comune di Monfalcone e le Amministrazioni competenti in materia, tra i quali figura l'Amministrazione regionale, secondo i contenuti definiti nell'allegato documento denominato "INTESE tra l'Amministrazione Comunale di Monfalcone e le Amministrazioni e gli Enti competenti di cui al c. 6 art. 17 DPRReg. 20 marzo 2008 n. 86/Pres. - variante n. 46 al PRGC vigente: modifica sottozona D1ab - banchine Fincantieri", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come Allegato 1 insieme alla documentazione posta a corredo dell'Intesa stessa e indicata come Allegato 1-1 e Allegato 1-2;

Ritenuto, per quanto su evidenziato, di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici alla sottoscrizione dell'Intesa relativa alla modifica della linea di costa in corrispondenza di due banchine all'interno dell'area di proprietà della Società Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. sita in località Panzano, modificando così la destinazione urbanistica delle aree interessate dagli interventi più sopra dettagliati;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

La Giunta Regionale all'unanimità

Delibera

1. Per le motivazioni citate in premessa e per quanto di competenza della Regione, di esprimersi favorevolmente sui contenuti dell'intesa da raggiungersi tra il Comune di Monfalcone e le Amministrazioni competenti in materia, secondo i contenuti definiti nell'allegato documento denominato "INTESE tra l'Amministrazione Comunale di Monfalcone e le Amministrazioni e gli Enti competenti di cui al c. 6 art. 17 DPRReg. 20 marzo 2008 n. 86/Pres. - variante n. 46 al PRGC vigente: modifica sottozona D1ab - banchine Fincantieri", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come Allegato 1 insieme alla documentazione posta a corredo dell'Intesa stessa e indicata come Allegato 1-1 e Allegato 1-2 nonché al parere n. 152 del 9 aprile 2013 del Servizio Mobilità indicato come Allegato 2.

2. di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici alla sottoscrizione dell'Intesa di cui al punto 1..

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione Centrale finanze, patrimonio e programmazione nella nota di data 20.11.2012 rispondeva al Comune di Monfalcone che per le aree in esame le funzioni in ordine al profilo gestionale sono di competenza del Servizio mobilità e contemporaneamente sottolineavano la proprietà statale delle aree in oggetto e pertanto che la suddetta intesa dovrebbe essere raggiunta con l'Agenzia del Demanio.

Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con nota di data 29.11.2012 segnalava la sua non competenza in merito ed invitava il Servizio mobilità a concordare, con il Servizio demanio e consulenza tecnica, una procedura condivisa sugli argomenti che coinvolgono aspetti comuni, quali le intese, anche ai fini del raccordo con la successiva attività di competenza dell'Agenzia del Demanio, titolare dei profili dominicali dei beni.

Il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione Centrale Ambiente, energia e politiche per la montagna con nota di data 30.11.2012 dichiarava la non competenza al rilascio di alcun parere in merito.

Per quanto riguarda gli altri enti interessati solo la Capitaneria di Porto di Monfalcone ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone hanno manifestato la loro posizione sull'argomento.

La Capitaneria di Porto di Monfalcone rispondeva con nota del 13.12.2012 all'invito del Comune alla sottoscrizione dell'intesa affermando che non si rinvergono attribuzioni di dettaglio in capo alla Stessa, da cui risulti una competenza specifica diretta all'espressione di pareri, indirizzi e vincoli inerenti la materia in questione. Prosegue inoltre, facendo riferimento al verbale del 29 agosto 2012 della riunione convocata al fine di definire le modalità tecnico-procedurali per giungere alla conclusione dei procedimenti avviati a fronte delle istanze presentate nell'agosto 2010 relativi agli interventi di rimozione degli abusi (tra cui il tombamento delle aree interessate dalla variante), precisando che le opere contemplate oggetto della variante potranno essere realizzate previa demolizione di quanto, nella medesima zona, realizzato senza titolo.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, in qualità di Ente gestore della Zona industriale di interesse regionale di Monfalcone cui sono state attribuite specifiche funzioni di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 3 della LR 18 gennaio 1999, n. 3, ha comunicato con nota di data 12.11.2012 di aver provveduto alla sottoscrizione di tale documento.

Il Servizio mobilità alla luce di quanto sopra enunciato e per le competenze attribuitegli dalle norme sopra richiamate, stante che:

- la variante in esame non cambia la destinazione d'uso (industriale) delle aree in gestione (cantieristica), ma va a modificare le linee di costa sottraendo o restituendo al mare porzioni di specchio acqueo;
 - che la variante n. 46 consentirà alla Società Fincantieri S.p.A. di sviluppare il programma di potenziamento dello Stabilimento di Monfalcone al fine di far fronte alla forte concorrenza di altri cantieri non nazionali;
 - la banchina prospiciente al Porto di Monfalcone viene ridotta di superficie e quindi si suppone non vada ad intralciare l'operatività del porto;
- esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'intesa in argomento ferma restando la risoluzione delle questioni relative alle procedure di rimozione degli abusi.

Trieste, 09/04/2013


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott. Mauro Zinnanti -


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE